



# CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

n° 340 del 13/12/2019

**OGGETTO :** SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA N. 476/2019  
PUBBL. IL 04/10/2019 RG N. 182/2016 - APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE.

L'anno duemiladiciannove il giorno TREDICI del mese di DICEMBRE alle ore 12,00 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

Dott.	Adamo Coppola	Sindaco
Sig.	Gerardo Santosuosso	Assessore
D.ssa	Maria Giovanna D'Arienzo	Assessore
Dott.	Roberto Antonio Mutalipassi	Assessore
D.ssa	Rosa Lampasona	Assessore
Avv.	Eugenio Benevento	Assessore

Risultano assenti : / /

Assume la presidenza il Sindaco dott. Adamo Coppola

Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Minardi.



**Proponente: Sindaco**

**Oggetto: SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA N. 476/2019 PUBBL.  
IL 04/10/2019 RG N. 182/2016 - APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE.**

**PREMESSO CHE:**

la dipendente \*\*\*\*\*ha lavorato alle dipendenze del comune di Montecorvino Pugliano dal 2003 al 2008 con contratti a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 co. 1 del TUEL, più volte prorogati, con durata trimestrale, bimestrale e anche mensile, perché chiamata a sostituire un dipendente comunale distaccato, nel ruolo di Responsabile del settore affari generali, privo di qualifica dirigenziale;

pertanto, dichiarando il possesso dei requisiti previsti ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 558, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e dell'art. 3, comma 90, della Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) - contratto a tempo determinato per oltre tre anni presso la pubblica amministrazione- ha presentato domanda di stabilizzazione;

il Comune di Montecorvino Pugliano, con delibera di G.M. n. 132 del 5.6.2009, ha accolto la sua domanda e ha dato attuazione alla procedura di stabilizzazione, venendo inquadrata con il profilo di istruttore Direttivo categoria D;

con delibera della G.C. n. 138 del 12.4.2012 il Comune di Agropoli, previo nulla osta del Comune di Montecorvino Pugliano, ha disposto la mobilità presso il comune di Agropoli dove attualmente presta servizio dal 1.5.2012, in virtù di contratto di lavoro sottoscritto in data 30.4.2012;

in data 22.12.2014 la Procura della Corte dei Conti Campania, con nota prot. n. 20062, trasmessa per conoscenza anche al Comune di Agropoli, ha invitato a costituire in mora i soggetti responsabili, sul presupposto che il rapporto di lavoro stabilizzato fosse radicalmente nullo, in quanto la dipendente era stata assunta con contratto a termine ai sensi dell'art. 110 co. 1 del TUEL, ipotesi non contemplata dalla normativa sulla stabilizzazione, con conseguente indebita erogazione stipendiale causativa di danno erariale;

il Comune di Montecorvino Pugliano ha provveduto a disporre l'annullamento degli atti relativi alla procedura di stabilizzazione della suddetta dipendente, trasmessi al Comune di Agropoli con PEC del 7.4.2015 e del 10.4.2015 (Deliberazione di G.C. n. 51 del 26.3.2015 di annullamento della Deliberazione di G.C. n. 135 del 5.6.2009 e Determinazione R.G. n. 131 del 8.4.2015 di annullamento degli atti gestionali relativi, ivi compreso il contratto di lavoro a tempo indeterminato prot. 11938 del 26.6.2009);

in data 9.4.2015 il Responsabile delle Risorse Umane pro tempore del Comune di Agropoli ha avviato il procedimento per l'annullamento della delibera G.C. n. 138 del 12.4.2012, con cui il Comune di Agropoli, previo nulla osta del Comune di Montecorvino Pugliano, ha dato luogo alla mobilità della dipendente presso il

Comune di Agropoli medesimo, sul presupposto di un contratto di lavoro dipendente valido ed efficace;

a seguito di ricorso della dipendente il T.A.R. Campania sez. Salerno ha sospeso l'efficacia dei suddetti provvedimenti di annullamento della stabilizzazione (Ordinanza n. 879 del 28.05.2015), salvo pronunciare difetto di giurisdizione *“trattandosi di rapporto di pubblico impiego privatizzato”* (Sentenza TAR Campania n. 67/2016 del 21 gennaio 2016 - ben otto mesi di sospensione dell'efficacia, oltre al periodo di ultrattività del provvedimento cautelare, per *“decidere di non decidere”* in materia ormai pacificamente devoluta al giudice del lavoro);

a seguito di riassunzione del giudizio, il Tribunale di Vallo della Lucania - Sez. Lavoro il Giudice Unico in data 19.2.2016 con decreto *inaudita altera parte* n. 932/2016 ha sospeso l'efficacia della Deliberazione della Giunta Comunale di Montecorvino Pugliano n. 51 del 26.3.2015 e della determinazione n. 131 del 8.4.2015, aventi ad oggetto l'annullamento della stabilizzazione in parola, salvo rideterminarsi in data 5.4.2016, rigettando l'istanza cautelare e revocando il predetto provvedimento cautelare;

in data 18.7.2016 all'esito di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale *Proc. 635/2016*, ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato;

in data 16.10.2017 la Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale Campania con sentenza n. 366/2017, facendo proprie le contestazioni della Procura, condannava i soggetti responsabili della suddetta stabilizzazione per danno erariale sposando quanto asserito dalla Procura ossia *“tale decisione si configurava come manifestamente illegittima in quanto i precedenti incarichi di responsabile di settore conferiti intuitu personae dall'Amministrazione comunale alla dott.ssa XXXXX, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, dovevano considerarsi, “per prescrizione normativa e giurisprudenza dominante, [...] esclusi dal processo di stabilizzazione”, trattandosi di rapporti caratterizzati da un particolare rapporto di tipo fiduciario con l'Organo politico che aveva assegnato l'incarico e che, dunque, erano destinati a esaurirsi con la scadenza del mandato politico; su tale esclusione, peraltro, vi sarebbe stata concorde opinione del Dipartimento della Ragioneria generale di Stato e della Funzione pubblica, nonché della giurisprudenza sia amministrativa che contabile formatasi negli ultimi anni.”*;

In data 12.7.2018 la Procura Regionale della Corte dei Conti Campania, *“osservato che il Tribunale di Vallo della Lucania con ordinanza di cui al procedimento 635/2016 ha rigettato il reclamo presentato dalla dipendente \*\*\*\*\*avverso l'ordinanza emessa dal Giudice del Lavoro in data 5.4.2016, con la quale, a sua volta, era stata rigettata l'impugnativa cautelare avanzata dalla predetta nei confronti, tra l'altro, dell'annullamento in autotutela del provvedimento di stabilizzazione originariamente assunto dal Comune di Montecorvino Pugliano”*, ha chiesto conto, tra l'altro, degli atti assunti a seguito dell'avvio del procedimento di annullamento di cui alla nota prot. 9258 del 9.4.2018, in considerazione del fatto che, in mancanza del presupposto legittimante la mobilità, conosciuto dal Comune di Agropoli, si desse corso ad un rapporto di lavoro *“sine titulo”*;

in data 30.7.2018, con determinazione n. 62, l'ufficio intestato ha emesso provvedimento ricognitivo dell'inefficacia per nullità del contratto di lavoro, sulla base dell'ipotizzato rapporto di lavoro *“sine titulo”* (Procura della Corte dei Conti Regione Campania), con conseguente cessazione del rapporto lavorativo tra la dipendente e il Comune di Agropoli a far data dal 1.8.2018;

in data 19.3.2019 la dipendente ha depositato ricorso avverso il suddetto provvedimento presso il Tribunale di Vallo della Lucania, successivamente notificato al Comune di Agropoli;

in data 27.6.2019 il Comune di Agropoli, con deliberazione di G.C. n. 190, si è costituito nel giudizio attivato a seguito del suddetto ricorso, a difesa delle ragioni dell'ente;

in data 3.10.2019, previa riunione dei due giudizi, il Tribunale di Vallo della Lucania ha emesso sentenza n. 476/2019 pubbl. il 04/10/2019 RG n. 182/2016, acquisita al protocollo con numero 35621 del 7.10.2019, con la quale ha stabilito l'illegittimità dei sopra richiamati atti del Comune di Montecorvino Pugliano (**Deliberazione di G.C. n. 51 del 26.3.2015 di annullamento della Deliberazione di G.C. n. 135 del 5.6.2009 e Determinazione R.G. n. 131 del 8.4.2015**) e del Comune di Agropoli (determinazione n. 62 del 30.7.2018) e ha ordinato, tra l'altro, al Comune di Agropoli di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e stabilendo un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità calcolate in euro 2.002,90 per dodici mensilità, dedotto quanto la ricorrente abbia, eventualmente, percepito nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, oltre rivalutazione ed interessi e regolarizzazione della sua posizione contributiva;

in data 10.10.2019 con determina di reintegra n. 127 del Segretario Generale ha disposto la reintegra della dipendente nel posto di lavoro precedentemente occupato, con decorrenza 14.10.2019;

**CONSIDERATO CHE** tale vicenda può essere chiusa con un immediato vantaggio per l'ente a seguito di accordo transattivo che comporti la rinuncia da parte della dipendente ad ogni vantaggio economico stabilito nella sentenza di primo grado (indennità risarcitoria pari a 12 mensilità) a fronte dell'impegno a non impugnare la stessa da parte del Comune di Agropoli;

#### **PRESO ATTO**

-della sentenza del tribunale di Vallo della Lucania n. 476/2019 pubbl. il 04/10/2019 rg n. 182/2016;

-della relazione del Segretario Generale del Comune di Agropoli prot. n. 39686 del 7.11.2019;

-del parere legale dell'avv. Giuseppe Di Marco dell' 11.12.2019, legale incaricato dal Comune di Agropoli nel giudizio in oggetto;

-del parere del Collegio dei revisori dei Conti prot.n. 40800 del 15.11.2019;

-dell'allegato schema di transazione

#### **RITENUTO**

Di procedere all'approvazione dello schema di transazione e di dare mandato al Sindaco e al Responsabile del personale per la sottoscrizione del medesimo, per quanto di competenza;

**DELIBERA**

- La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.
- di approvare lo schema di transazione con la dipendente\*\*\*\*\*, per i motivi di cui in premessa che, in allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di conferire mandato al Sindaco, in qualità di legale rappresentante del Comune, di sottoscrivere l'atto di transazione nel testo allegato alla presente deliberazione
- Demandare a successivi e specifici atti gli adempimenti conseguenti.
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva

Agropoli, \_\_\_\_\_

Firma del proponente  
Il Sindaco  
f.to Dott. Adamo Coppola

---

**PARERE TECNICO : -Segretario Generale- Il responsabile del servizio Contenzioso**  
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole.

Il Responsabile del servizio personale  
Dott. Francesco Minardi

Il Responsabile del servizio contenzioso  
f.to Margherita Feniello

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA**

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere favorevole  
Con imputazione della spesa sul cap. 1275 intervento 0701104 del bilancio 2019  
Data

Il Responsabile del servizio di ragioneria  
f.to dott. Giuseppe Capozzolo

## **ATTO DI TRANSAZIONE**

### **TRA**

**IL COMUNE DI AGROPOLI**, C.F. 00252900569, rappresentato in questo atto, per quanto di competenza:

dal Sindaco, Legale Rappresentante dell'Ente, Dott. Adamo Coppola,

dal Segretario Generale Avv. Francesco Minardi, responsabile dell'Area 1 "Segreteria, Risorse Umane, Supporto OO.II., Giudice di Pace" in virtù di decreto sindacale prot. N. 1933 del 15/1/2019, nonché in esecuzione della deliberazione di G.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### **E**

\*\*\*\*\*, nata a Battipaglia il \*\*\*\*\*,  
C.F. \*\*\*\*\*, rapp.ta e difesa dagli avvocati Giovanni Ambrosio e Lorenzo Lentini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Salerno alla via Luigi Cacciatore n. 20

PREMESSO CHE:

**Il giorno.....dicembre 2019 presso la sede del Comune di Agropoli, sono presenti il Sindaco dott. Adamo Coppola, il Segretario Generale Avv. Francesco Minardi, l'Avv. Giuseppe Di Marco difensore costituito del Comune di Agropoli, la dott.ssa \*\*\*\*\*e gli avvocati Giovanni Ambrosio e Lorenzo Lentini i quali preso atto della sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania Sezione Lavoro n. 476 del 4 ottobre 2019 formalizzano la volontà di definire transattivamente la controversia facendosi reciproche concessioni e rinunce, pertanto convengono quanto segue.**

**Art.1 La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente e ne costituisce elemento essenziale .**

**Art.2 La dott.ssa\*\*\*\*\*, dando atto dell'avvenuta reintegrazione in data 14 ottobre 2019 nel posto di lavoro precedentemente occupato, rinuncia espressamente nei confronti del Comune di Agropoli al pagamento in suo favore dell'indennità risarcitoria, pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad euro 2.002,90 mensili) oltre rivalutazione ed interessi, così come disposto nella suddetta sentenza n.476/2019, ivi compresa ogni pretesa di natura retributiva, risarcitoria e previdenziale.**

### **Art.3**

Il Comune di Agropoli, come rappresentato, ferma restando la reintegrazione della Dott.ssa \*\*\*\*\* nel suo posto di lavoro, a fronte della rinuncia sopra formulata accetta la stessa e, nella comparazione degli interessi, rinuncia a proporre appello avverso la suddetta sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania Sezione Lavoro n. 476 del 4 ottobre 2019 e/o comunque ad impugnare la stessa.

### **Art. 4**

La dott.ssa \*\*\*\*\* prende atto ed accetta la rinuncia sopra formulata dal Comune di Agropoli nonché la sua reintegrazione alla data del 14 ottobre 2019.

### **Art.5**

Il presente accordo viene altresì firmato dai difensori e procuratori delle parti , avv. Giuseppe Di Marco da una parte e avvocati Giovanni Ambrosio e Lorenzo Lentini dall'altra, per espressa rinuncia al vincolo di solidarietà professionale, ex art. 13, comma 8, nuova L. P.

Il presente atto consta di n. 2 pagine ed è redatto in duplice originale.

Letto, confermato e sottoscritto

Dott.ssa \*\*\*\*\*

Il Sindaco

Avv. Giovanni Ambrosio

Dott. Adamo Coppola

Avv. Lorenzo Lentini

Il Segretario generale

Avv. Francesco Minardi

Avv. Giuseppe Di Marco

la Giunta comunale

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, dei Responsabili dei Servizi , in ordine alla regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati;

**DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende qui integralmente riportato.

Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267



letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
f.to Dott. Adamo Coppola

L' ASSESSORE ANZIANO  
f.to sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE  
f .to dott. Francesco Minardi

---

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio:

Agropoli, li

IL MESSO COMUNALE

f.to \_\_\_\_\_

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Agropoli, li

Il V. Segretario  
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

E' copia conforme all'originale depositato presso questo ufficio, da servire per uso amministrativo.

Agropoli, li \_\_\_\_\_

Il V. Segretario  
Dott. Giuseppe Capozzolo